

**OSSERVATORIO SULLA GIURISPRUDENZA  
DEL CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA  
PER LA REGIONE SICILIANA**

**(giugno 2012)**

**(A CURA DELL'UFFICIO STUDI DELLA GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA)**

**Accesso ai documenti. Tutela giurisdizionale.**

**C.G.A. 4 giugno 2012, n. 519 – Pres. Turco, Est. Carlotti**

*A norma del comma 3 dell'art. 26 della L. n. 241/1990, la pubblicazione integrale sul sito istituzionale dell'Amministrazione realizza ex se la libertà di accesso. Tuttavia, se l'Amministrazione non segnala tale alternativa possibilità di acquisizione al privato che presenta l'istanza di accesso, ma anzi oppone un rifiuto motivato con riferimento a considerazioni di altra natura, perde la possibilità di opporre tale circostanza in sede giurisdizionale. In tal caso, infatti, si configura dunque come un'abusiva (perché contraria al canone di buona fede) protestatio contra se il riferito argomento dell'amministrazione che, dapprima, nega l'accesso e poi si difende, senza aver mai avvertito l'interessata di tale alternativa possibilità di acquisizione, eccedendo il preteso mancato esercizio di una libertà dell'appellante.*

[Link al testo sentenza](#)

**Sanità pubblica. Strutture sanitarie private convenzionate o accreditate.**

**C.G.A. 4 giugno 2012, n. 521 – Pres. Turco, Est. Carlotti**

*Le previsioni di cui all'art. 1, comma 796, della legge finanziaria 2007 (che impongono alle strutture private accreditate con il Servizio sanitario nazionale una decurtazione sulle tariffe concernenti la remunerazione delle prestazioni rese per conto di detto Servizio) vanno qualificate alla stregua di norme fondamentali di riforma economico-sociale della Repubblica, vincolanti anche per le Regioni a statuto speciale e, pertanto, immediatamente utilizzabili come parametri di legittimità di atti amministrativi. Ai fini di siffatta qualificazione non è difatti indispensabile un espresso riconoscimento legislativo, occorrendo piuttosto che ricorrano in concreto, in relazione a una specifica previsione, i connotati tipici di detto genere di norme. I caratteri individualizzanti delle norme di riforma economico-sociale vanno ravvisati, sulla scorta della giurisprudenza di legittimità (Cass. civ., sez. I, 18 maggio 2006, n. 11742) e di quella costituzionale (Corte cost. n. 153/1995), nella incisiva innovatività del contenuto precettivo, tenuto conto anche delle finalità perseguite dal Legislatore in ordine ad un fenomeno vasto di primaria importanza nazionale, nell'attinenza della disciplina dettata a un problema di grande rilevanza per la*

*vita economica e sociale della comunità intera e, infine, nella connotazione delle norme come principi che esigono un'attuazione uniforme su tutto il territorio nazionale.*

[Link al testo sentenza](#)

**Giurisdizione. Rilievo d'ufficio del difetto di.**

**C.G.A. 4 giugno 2012, n. 523 – Pres. Turco, Est. Carlotti**

*Il giudice amministrativo può rilevare d'ufficio per la prima volta in appello il difetto di giurisdizione ogni qualvolta in primo grado le questioni controverse estranee all'ambito della cognizione amministrativa non siano state esaminate, nemmeno implicitamente, dal T.A.R. (Nel caso di specie, il ricorrente, in prime cure, aveva proposto – oltre all'azione di annullamento per motivi di legittimità (accolta dal T.A.R.) – anche varie domande di accertamento e di condanna. Tali ulteriori richieste erano state del tutto ignorate dalla sentenza gravata e, in ordine ad esse, nemmeno era rinvenibile nelle due motivazioni un accenno al loro esame o al loro “assorbimento”. Rispetto a queste ulteriori domande il C.G.A. ha ritenuto di poter rilevare d'ufficio il difetto di giurisdizione).*

[Link al testo sentenza](#)